


PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
del consigliere regionale Giovanni Hermanin

Gruppo

“La Margherita Democrazia è Libertà”

Concernente:

“Istituzione della Riserva Naturale Sughereta di Pomezia”



Proposta di Legge

Dichiarata ricevibile

Assegnare alle Commissioni

.....
Roma, 14/01/02 Il Segretario del Consiglio
(dr.ssa Concetta Insenga)




RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"Istituzione della Riserva naturale Sughereta di Pomezia".

La presente proposta di legge è stata predisposta in attuazione della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 43 ha approvato uno stralcio del Piano regionale delle aree naturali protette comprendente anche l'area di "Sughereta di Pomezia".

L'area è classificata Riserva naturale ed è definita di interesse provinciale.

La proposta di perimetrazione della riserva, allegata alla presente legge, rispetto a quella approvata dal consiglio regionale con l'art. 43 della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29, risulta leggermente ampliata per consentire una maggiore tutela al Bosco della Sughereta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Amadi', located in the bottom right corner of the document.

*Riserva Naturale "Sughereta di Pomezia"***RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PERIMETRO**

La perimetrazione della Riserva Naturale Sughereta di Pomezia è riportata nella Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000 Sezioni 387110 e 387150.

Il perimetro è compreso nel comune di Pomezia nella provincia di Roma.

Descrizione del perimetro

Il perimetro dell'area naturale protetta "Sughereta di Pomezia", a partire da Nord, cinge all'esterno tutta l'area del Cimitero militare tedesco e del Colloge Selva dei Pini verso sud per circa 1000 metri, risalendo poi verso nord-est ancora per 600 mt. lungo un complesso industriale e fino alla S.S. Pontina (all'altezza del ponte sul Rio Torto) ci costeggia per 200 mt. circa. Da qui prosegue verso sud-ovest in modo parallelo al corso del Rio Torto ad una distanza da esso di 150 mt. per circa 1100 mt., superando la località Casale La Rota, e ancora verso sud sempre ad una distanza di circa 150 mt. seguendo l'andamento sinuoso del fosso. Prosegue poi verso sud costeggiando i lotti agricoli della località Santa Procula per circa 1200 metri, curvando a sud-ovest al di là della località Tenuta la Fossa situata oltre Rio Torto, fino ad arrivare alla strada che collega Torvaianica Alta a S. Procula. Costeggia detta strada per 200 metri superando il Rio Torto e risalendo poi verso nord sempre parallelamente al Rio Torto, attraverso la Tenuta La Fossa per poi attraversare in tutta la sua lunghezza la località Selva Piana. Qui si allontana progressivamente dal Rio Torto proseguendo verso nord in senso rettilineo fino alla Contrada Della Crocetta. Raggiunta la strada poderalc della Crocetta piega verso est per 450 metri circa fino alla Casa della Crocetta, da qui si muove verso Pomezia (verso Nord) per 200 metri lungo la strada fino al bivio a quota 76,5 dove piega verso est per 150 metri verso la tenuta della Crocetta. A quota 74,5 di nuovo piega verso nord per altri 800 metri fino a raggiungere l'abitato di Pomezia che cinge all'esterno fino alla strada che supera il fosso della Crocetta. Da qui arriva di nuovo al Cimitero militare Tedesco.



Proposta di legge regionale concernente:

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE
SUGHERETA DI POMEZIA

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita con la presente legge l'Area Naturale Protetta della Sughereta di Pomezia, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 Ottobre 1997, n.29 e successive modifiche ed integrazioni, compresa nel Sistema delle aree naturali protette del Lazio.
2. L'area è classificata Riserva Naturale, ed è definita di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 5 della L.R.29/97.

Art. 2

(Finalità e obiettivi)

1. La Riserva Naturale Sughereta di Pomezia, di seguito denominata Riserva, è destinata:
 - a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area
 - alla tutela e recupero degli habitat naturali, alla conservazione di specie animali e vegetali;
 - allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate;
 - alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

Art. 3

(Perimetrazione)

1. La Riserva Naturale Sughereta di Pomezia, che ricade nel comune di Pomezia, è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, Allegato A, e descritti nella relazione, Allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.
3. L'Ente di gestione di cui al successivo articolo 5 provvederà, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'insediamento dell'organismo di gestione, all'apposizione di idonei cartelli perimetrali e in prossimità di tutti i varchi e strade di accesso alla Riserva, recanti la scritta "Regione Lazio - Sistema delle Aree Naturali Protette - Riserva Naturale Provinciale Sughereta di Pomezia" e il simbolo o marchio caratteristico della Riserva, concordato con l'Assessorato regionale competente in materia di aree naturali protette.
4. L'individuazione di eventuali aree contigue sarà effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 10 della L.R. n.29/97.

G. Ferrucci

Art. 4
(Misure di salvaguardia, divieti e attività consentite)

1. Fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento della Riserva, di cui all'articolo 6 della presente legge, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della L.R. n.29/97, salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. All'interno del perimetro della Riserva è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, disciplinati dal Regolamento di cui al successivo articolo 6

Art. 5
(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della L.R. n.29/97, la gestione del Riserva è affidata alla Provincia di Roma, che vi provvede nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettera a), b) e c) della legge 142/90, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo i criteri e le modalità di gestione indicate nel Capo II, sezione II della L.R. n.29/97.

Art. 6
(Piano e Regolamento)

1. Il Piano e il Regolamento della Riserva sono redatti, adottati e approvati secondo quanto disposto nel Capo II, sezione II della L.R. n.29/97.
2. Il Piano è costituito dalla relazione illustrativa contenente l'analisi del Parco dal punto di vista naturalistico, territoriale ed urbanistica, gli obiettivi, i criteri informativi e le scelte del Piano stesso, da rappresentazioni cartografiche in numero e scale appropriate e dalle norme tecniche di attuazione. Le rappresentazioni cartografiche in cui si esprimono le scelte territoriali adottate devono essere redatte almeno in scala 1:10.000.
3. Le figure professionali cui affidare la redazione del Piano saranno definite dalla Provincia, tenendo conto delle specificità dell'area, tra le seguenti:
 - un esperto in pianificazione territoriale
 - un esperto botanico
 - un esperto geologo
 - un esperto faunistico
 - un esperto agronomo e forestale
 - un esperto storico-archeologo



Art. 7

(Nulla osta e poteri di intervento dell'organismo di gestione)

1. Il rilascio dei nulla osta e i poteri dell'organismo di gestione seguono la disciplina di cui all'articolo 28 della L.R. n.29/97.

Art. 8

(Programma pluriennale)

1. Il Programma pluriennale di promozione economica e sociale redatto, adottato e approvato in conformità ai contenuti degli articoli 30 e 31 della L.R. n.29/97.

Art. 9

(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli e dei divieti, o alle inosservanze delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel Piano e nel Regolamento della Riserva si applica quanto previsto dagli articoli 37 e 38 della L.R. n.29/97.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 4, della presente legge e all'articolo 37 della L.R. n.29/97.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare dalla L.394/91 e dalla L.R.29/97.

